

REGOLAMENTO (CE) N. 613/2004 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2004****recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽²⁾ stabilisce che i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché durante tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2004 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tali giorni, risulta che il succitato periodo di riflessione di cinque giorni lavorativi è troppo breve per una corretta gestione del mercato e che occorre prolungarlo temporaneamente.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, sempreché anteriormente a tali date non sia stata adottata alcuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo:

Periodi per la presentazione delle domande di titoli	Data di rilascio
Dal 5 al 7 aprile 2004	15 aprile 2004
Dal 17 al 18 maggio 2004	26 maggio 2004
28 ottobre 2004	5 novembre 2004
20 dicembre 2004	28 dicembre 2004
27 dicembre 2004	4 gennaio 2005

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1)

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 13).